

Contributi - Opposizione a cartella - Mancata applicazione dei minimi contrattuali in tema di lavoro straordinario - Perdita dei vantaggi ed agevolazioni in tema di fiscalizzazione, soltanto ante Accordo aziendale.

Corte di Appello di Firenze – 29.09.2011 n. 983 - Pres. Pieri - Rel. Bronzini - INPS (Avv.ti Imbriaci, Napoletano) – Soc. Coop. C. di S. (Avv.ti Formiconi, Pecchioli)

Il C. di S. non aveva fatto corretta applicazione dei minimi contrattuali in tema di compenso del lavoro straordinario, così che aveva perduto i vantaggi e le agevolazioni della c.d. fiscalizzazione, concedibili soltanto alle imprese rispettose della contrattazione collettiva

L'accordo aziendale invocato dalla cooperativa a sostegno delle proprie tesi è stato sottoscritto, sulla base del CCNL del 2/3/1995, il 12.6.1997, vale esclusivamente per il futuro alla stregua del noto principio per cui le OO.SS. non possono disporre dei diritti retributivi già entrati a far parte del patrimonio dei singoli lavoratori.

Risulta fondata la pretesa dell' INPS – fino alla data del 12.6.1997 – per non essere stata rispettata dalla cooperativa la disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario (che si risolve altresì in un'omissione contributiva).

FATTO - Con ricorso depositato il 17.11.2008 l' INPS proponeva appello contro la sentenza su indicata del Tribunale di Grosseto che, riuniti due giudizi di opposizione a ruolo esattoriale, aveva giudicato tardiva e quindi inammissibile la opposizione avverso alla cartella n. 051 2002 001 204974 e aveva invece accolto quella alla cartella n.-051 2005 00310743 01.

In particolare, l'Istituto, appellando il solo capo della decisione sfavorevole all'ente previdenziale, si doleva che il Tribunale avesse ritenuto non dovuta la contribuzione e le somme aggiuntive in questione (1995-1999) di cui al verbale ispettivo 13.4.2000. Deduceva l'INPS che tali debiti derivavano dal fatto che il "C. di S." non aveva fatto corretta applicazione dei minimi contrattuali in tema di compenso del lavoro straordinario, così che la cooperativa stessa, contrariamente a quanto stabilito dal giudice del lavoro grossetano, era tenuta non soltanto a pagare la contribuzione e le somme aggiuntive, ma aveva perduto i vantaggi e le agevolazioni della c.d. fiscalizzazione concedibili soltanto alle imprese rispettose della contrattazione collettiva.

La cooperativa appellata, costituitasi con memoria depositata il 9.11.2010, resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.

La causa è stata decisa oggi con pubblica lettura del dispositivo.

DIRITTO – È in atti il CCNL 2.3.1995 per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, il quale, all'art. 22, sotto la rubrica "orario di lavoro e flessibilità", dopo aver stabilito l'orario di lavoro in 39 ore settimanali, prevede un "monte ore di 65 ore per anno solare" da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale *"a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti"*.

Lo stesso art. 22, inoltre, contempla la possibilità che il monte ore di 65 ore all'anno sia superato nell'ambito "degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo": il che significa indubbiamente – a giudizio del Collegio- un rinvio, per quest'ultimo aspetto, alla contrattazione aziendale.

Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato. Infatti, l'accordo aziendale invocato dalla cooperativa a sostegno delle proprie tesi è stato sottoscritto il 12.6.1997 in conformità con le fonti collettive sia di livello nazionale sia di livello regionale.

Ma detto accordo vale esclusivamente per il futuro alla stregua del noto principio per cui le OO.SS. non possono disporre dei diritti retributivi già entrati a far parte del patrimonio dei singoli lavoratori (vedi invece il punto *E* dell'accordo che contiene un'inammissibile abdicazione per gli anni 1995 e 1996).

Pertanto, detto accordo non poteva legittimamente disporre delle maggiorazioni spettanti ai singoli per il passato in ordine alle ore di straordinario prestate e non compensate fino al giorno della sottoscrizione 12.6.1997.

Al riguardo, cioè, risulta fondata la pretesa dell' INPS – fino alla data del 12.6.1997 – per non essere stata rispettata dalla cooperativa la disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario (che si risolve altresì in un'omissione contributiva).

Ciò ha comportato il mancato rispetto dei minimi salariali dovuti e quindi la perdita delle agevolazioni contributive (vedi legge 28.11.1996, n.608 e decreti legge precedenti i cui effetti sono stati fatti salvi).

Successivamente al 12.6.1997, invece, deve ritenersi la piena validità degli accordi aziendali citati.

In particolare, l'accertamento contabile espletato in primo grado (relazione CTU 25.7.2007 dott.ssa M. A. Rossi) ha accertato che ha correttamente operato il sistema di compensazione tra "monte ore" disponibile e recupero di orario in altre settimane , con il criterio previsto dal CCNL per cui *"La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commisurata all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario o di riconoscimento di riposo compensativo, anche agli effetti degli istituti contrattuali"*.

L'appello dell' INPS va dunque accolto parzialmente come in dispositivo.

Le spese del doppio grado sono integralmente compensate considerata la reciproca soccombenza.

(Omissis)